

APPELLO
AL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE
EX ART.LI 91 E S.S. C.P.A.

Sul ricorso **REG. RIC.N. 12949/2015** proposto da:

1. **Astolfo Elisa** (C.F. STLLSE80L59D612F), nata a Firenze il 19/07/1980, residente a Prato, Via Natisone n. 8,
2. **Bifolco Anna Maria** (C.F. BFLNMR69C63G230K), nata a Pagani il 23/03/1969, residente a Montale, Via G. Bruno n. 44/B,
3. **Calamai Cristina** (C.F. CLMCST77T47G999B), nata a Prato il 7/12/1977 e residente a Cantagallo (PO), Via Migliana n. 232,
4. **Calamai Stefano** (C.F. CLMSFN65H24G999B), nato a Prato il 24/06/1965 e residente a Prato, Via M. Roncioni n. 206,
5. **Cardamone Salvatrice** (C.F. CRDSVT63A61F065W), nata a Mazzarino il 21/01/1963 e residente a Cantagallo (PO), Via del Lanificio n. 15,
6. **Carotenuto Marzia** (C.F. CRTMRZ69R44G813D), nata a Pompei (NA) il 4/10/1969 e residente a Prato, Via Cesare Grassi n. 5,
7. **Chiarini Carlotta** (C.F. CHRCLT79R65D612S), nata a Firenze il 25/10/1979 e residente a Calenzano, Via S. Caterina n. 4,
8. **Crispino Concetta** (C.F. CRSCCT83P64F839S), nata a Napoli il 24/09/1983 e residente a Prato, Via Tirso n. 41,
9. **De Biasio Domenica** (C.F. DBSDNC79L63B963T), nata a Caserta il 23/07/1979 e residente a Prato, Via Tronto n. 7,
10. **De Riso Annamaria** (C.F. DRSNMR81M57F912U), nata a Nocera Inferiore (SA) il 17/08/1981 e residente a Campi Bisenzio (FI) Via Tredici Martiri n. 46/c,
11. **Di Dona Lara** (C.F. DDNLRA69R58D612Z), nata a Firenze il 18/10/1969 e residente a Prato, Via A. Zarini n. 267,
12. **Elia Nelly** (C.F. LEINLY78L62B774M), nata a Cariati (CS) il 22.07.1978 e residente a Quarrata (PT), Via Lenzi n. 17,
13. **Goglia Adele** (GGLDLA73M47F839J), nata a Napoli il 7/08/1973 e residente a Prato, Via Fra Bartolomeo n. 175,
14. **Guerrini Tatiana** (C.F. GRRTTN78T53G999M), nata a Prato il 13/12/1978 e residente a Pistoia, Via delle Case Vecchie n. ln/3,
15. **Guglielmini Gennj** (C.F. GGLGNJ74H50G999F), nata a Prato il 10/06/1974 e residente a Montemurlo, Via R. Scarpettini n. 113,

16. **Iannettone Massimiliano** (C.F. NNTMSM73T31G999V), nato a Prato il 31/12/1973 e residente a Prato, Via Padre Pio n. 6,
17. **Innocenti Silvia** (C.F. NNCSLV73R67D612A), nata a Firenze il 27/10/1973 e residente a Prato, Via Visiana n. 42,
18. **La Gala Felicetta** (C.F. LGLFCT75C65F839H), nata a Napoli il 25/03/1975 e residente a Prato, Via dei Ciliani n. 20,
19. **Leporatti Lucia** (C.F. LPRLCU63T49G999V), nata a Prato il 9/12/1963 e residente a Prato, Via T. Cortesi n. 13,
20. **Lupi Stefania** (C.F. LPUSFN67M57M059Y), nata a Vinci il 17/08/1967 e residente a Vinci, Via Carmignanese n. 131/133,
21. **Maggi Adonella** (C.F. MGGDLL63D70A632J), nata Barberino di Mugello il 30/04/1963 e residente a Vaiano, Via Giulio Braga n. 243,
22. **Marradi Paola** (C.F. MRRPLA62E58D403B), nata a Empoli il 18/05/1962 e residente a Prato, Via Montetomba n. 36,
23. **Minichiello Anna Maria** (C.F. MNCNMR70P63B104X), nata a Bovino (FG) il 23/09/1970 e residente a Prato, Via Goito n. 24,
24. **Morganti Ilaria** (C.F. MRGLRI80P52G999K), nata a Prato il 12/09/1980 e residente a Vernio, Via Marroneto n. 5,
25. **Procida Anna** (C.F. PRCNNA71T44A7171), nata a Battipaglia il 4/12/1971 e residente a Battipaglia, Via Ripa n. 28,
26. **Riginella Franca** (C.F. RGNFNC60S461684R), nata a Sesto Fiorentino il 6/11/1960 e residente a Calenzano, Via Macia n. 10,
27. **Russo Raffaella** (C.F. RSSRFL83R65A717H), nata a Battipaglia il 25/10/1983 e residente a Giffoni Valle della Piana, Via Andria n. 60,
28. **Sabino Iolanda** (C.F. SBNLND82M63F839L), nata a Napoli il 23/08/1982 e residente a Prato, Via Marengo n. 38,
29. **Sangiorgio Vincenza** (C.F. SNGVCN78P65G273V), nata a Palermo il 25/09/1978 e residente a Vernio, Via La Pieve n. 32/A,
30. **Santini Antonella** (C.F. SNTNNL61P69G999E), nata a Prato il 29/09/1961 e residente a Prato, Via Spadini n. 21,
31. **Scarpato Adele** (C.F. SCRDLA74E41L628G), nata a Vallo della Lucania il 1/05/1974 e residente a Palinuro, Corso Pisacane n. 177,
32. **Simeone Ersilia** (C.F. SMNRSL79B49B9630), nata a Caserta il 9/02/1979 e residente a Prato, Via Periolo n. 7,

33. Solitario Nadia (C.F. SLTND76R64G999E), nata a Prato il 21/10/1976 e residente a Cantagallo Via Case di Sotto n. 64,

rappresentati e difesi dall' **Avv. Ivan Bechini** del Foro di Prato (C.F. BCHVNI65C14Z114I), il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente numero di fax 0574/831353 e/o all'indirizzo PEC ivanbechini@pec.avvocati.prato.it e le notifiche all'indirizzo PEC ivanbechini@pec.avvocati.prato.it ed elettivamente domiciliati in Roma, Via Italo Carlo Falbo n. 22

(parte ricorrente)

CONTRO

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (C.F. 80255230585), in persona del Ministro *pro tempore*, **Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana** (C.F. 80022410486), in persona del Direttore *pro tempore*, **Ambito Territoriale di Prato e Pistoia**, Ufficio XI Direzione Regionale Toscana (C.F. 92037810485), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, n.12

(parte resistente)

E NEI CONFRONTI DI

tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per l'insegnamento nella scuola d'Infanzia e Primaria degli Uffici scolastici Regionali di tutti gli ambiti nazionali valide per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 così come per legge prorogate nella loro validità fino all'anno scolastico 2019/2020.

(parte controinteressata)

PER LA RIFORMA

della sentenza T.A.R. Lazio, Sez. Terza bis, n. 11281/2017 pubblicata in data 13.11.2017 di rigetto del ricorso Reg. ric. n. 12949/2015 proposto dagli odierni appellanti, con il quale si impugnavano i seguenti provvedimenti:

- A) Il Decreto di Indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti", emanato dal **Direttore Generale per il Personale Scolastico - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del M.I.U.R., Direzione Generale per il personale scolastico** - in data **17.07.2015, prot. n. 0000767 (ALL.1 al ricorso di primo grado)** nella parte in cui – in contrasto con le sentenze del Consiglio di Stato n. 1973, n. 3628, n. 3673, n.4232, n. 3788, n. 3937 del 2015– non prevede l'inclusione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie dei diplomati magistrali che abbiano conseguito un valido diploma presso la scuola magistrale o gli istituti magistrali entro l'anno 2001/2002; Il DDG prot. n. 767, del 17.07.2015, all'art. 2 - Destinatari del piano di assunzioni, stabilisce che possono partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 1, comma 98, **[SOLTANTO]** le seguenti categorie di aspiranti:

a) ...;

b) I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art. 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017"

e **NON ANCHE** il personale docente ed educativo, che sarebbe dovuto essere già stato iscritto in quanto provvisto ab origine di titolo abilitativo secondo la normativa degli anni di riferimento e la più avveduta interpretazione della stessa.

B) Ogni altro atto e/o provvedimento ad esso preliminare, presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito, ivi incluso, per quanto di necessità, che vincoli l'atto impugnato al contenuto oggetto del presente ricorso tra cui si elencano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il precedente e presupposto provvedimento Decreto del Ministero dell'Istruzione, della Università e della Ricerca (di seguito M.I.U.R.) n. 235/2014 (ALL. 2 al ricorso di primo grado), trasmesso e pubblicato con nota prot. 999 del 09.04.2014, nella parte in cui non ha acconsentito la presentazione telematica della domanda dei sancendone l'escusione dalle Gae;

- il precedente e presupposto provvedimento del M.I.U.R. prot. n. 15457 del 20 maggio 2015 (ALL. 3 al ricorso di primo grado), di negativo riscontro delle richieste di inserimento in graduatoria dei docenti con diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

- il precedente e presupposto parere dell'Avvocatura generale dello Stato, citato nel provvedimento prot. n. 15457 del 20 maggio 2015, non conosciuto;

- il precedente e presupposto decreto del MIUR n. 325 del 3 giugno 2015 (ALL. 4 al ricorso di primo grado), recante i criteri generali per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2015 - 2015/2016 e 2016/2017 nella parte in cui – in contrasto con le sentenze del Consiglio di Stato Consiglio di Stato n. 1973, n. 3628, n. 3673, n.4232, n. 3788, n. 3937 del 2015 – non consente l'inserimento nella medesima graduatoria ad esaurimento dei docenti che hanno conseguito il diploma magistrale entro l'a.s. 2001/2002;

- la precedente e presupposta nota prot. n. 16480 del 4 giugno 2015 del MIUR (ALL. 5 al ricorso di primo grado), nella parte in cui non prevede, tra i soggetti abilitati a presentare la domanda di scioglimento della riserva, analoga possibilità anche per coloro i quali non risultano già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento pur essendo in possesso di idoneo titolo abilitante;

- le graduatorie provinciali definitive ad esaurimento, e relativi atti di approvazione, per la scuola dell'infanzia e della scuola primaria (All.ti 6 e 7 al ricorso di primo grado), pubblicate sul sito www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it il 27/07/2015 nella parte in cui non includono anche i ricorrenti;

- Il successivo avviso Miur 0032361 del 8.10.15, pubblicato sul sito MIUR http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_15;jsessionid=FF835682295672522B7F9AE0B2D9BEA3 (ALL. 8 al ricorso di primo grado);

Con tale ricorso si chiedeva nel merito:

- In via principale che fosse dichiarata **“la nullità inefficacia parziale del decreto del Direttore Generale per il Personale scolastico n. 767/2015 nella parte in cui non include i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, e/o non ne consente l'inserimento, nelle graduatorie ad esaurimento o graduatorie sostituende, escludendoli così definitivamente dal piano straordinario di assunzioni;”** e che fosse ordinato alle *“Amministrazioni resistenti – ove si ritengano sussistenti i presupposti dell'azione di adempimento ex art.li 31 e 34 c.p.a. - di consentire ai Ricorrenti la presentazione delle domande di inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento e di accogliere le domande medesime, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica Istanze on line ovvero ritenendo utilmente prodotte le domande in forma cartacea unitamente ai titoli, con conseguente iscrizione nelle g.a.e. a decorrere dall'approvazione delle stesse per il triennio 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda, nelle posizioni spettanti in base ai punteggi da attribuire in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali;”* nonché che fosse conseguentemente ordinato *“alle Amministrazioni convenute – ove si ritengano sussistenti i presupposti dell'azione di adempimento ex art.li 31 e 34 c.p.a. - di inserire i ricorrenti in tali graduatorie ad esaurimento ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo;”*
- In via subordinata, l'annullamento degli **“atti impugnati in quanto illegittimi per violazione di legge/eccesso di potere nella parte in cui attuano un illegittimo disconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ed una conseguente disparità di trattamento, non consentendo di includere integralmente tale categoria di docenti nelle graduatorie ad esaurimento o graduatorie sostituende, destinate al piano straordinario di assunzioni”**e che fosse ordinato *“alle Amministrazioni resistenti – ove si ritengano sussistenti i presupposti dell'azione di adempimento ex art.li 31 e 34 c.p.a. - di consentire ai Ricorrenti la presentazione delle domande di inserimento dei ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento e di accogliere le domande medesime, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica Istanze on line ovvero ritenendo utilmente prodotte le domande in forma cartacea unitamente ai titoli, con conseguente iscrizione nelle g.a.e. a decorrere dall'approvazione delle stesse per il triennio 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda, nelle posizioni spettanti in base ai punteggi da attribuire in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali;”* nonché che fosse conseguentemente ordinato *“alle Amministrazioni convenute – ove si ritengano sussistenti i presupposti dell'azione di adempimento ex art.li 31 e 34 c.p.a. - di inserire i ricorrenti in tali graduatorie ad esaurimento ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo”*,
- In via ulteriormente subordinata che le Amministrazioni resistenti fossero condannate **“a risarcire i Ricorrenti per il danno patito da questi in ordine alla perdita di chancelavorativa, in termini di mancata assegnazione di ruolo 2015/2016 o di mancata stabilizzazione, cagionato dall'illegittima esclusione o dal tardivo inserimento nelle G.A.E., risarcimento da valutarsi in via equitativa”**;
- In ogni caso la condanna alle **“spese di lite da distrarsi a favore del Difensore”**.

FATTO

Premesso che con riferimento al fatto ci si riporta interamente al ricorso di primo grado, in breve si evidenziano i seguenti fatti.

Gli odierni appellanti sono tutti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e sono tutti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto e con riserva nelle graduatorie ad esaurimento.

A seguito dell'emanazione del D.M. n. 235/2014 recante disposizioni per l'aggiornamento, per il triennio 2014/2017, delle graduatorie ad esaurimento, questo veniva annullato con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato nella parte in cui non consentiva ai docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.

Nonostante questo l'Amministrazione, in sede di riesercizio del potere, non prendeva provvedimenti idonei a conformarsi al giudicato consentendo ai diplomati magistrali l'inserimento nelle g.a.e.: infatti non consentiva l'inserimento né con il D.M. n. 325/2015 (con riferimento al quale gli odierni appellanti presentavano domanda di inserimento in graduatoria ad esaurimento, cfr. all. 10 ricorso di primo grado), né con il successivo Decreto del Direttore del Personale Scolastico 767/2015, il quale si limita a prevedere che destinatari del piano straordinario di assunzione siano i docenti iscritti in g.a.e., senza al contempo consentire l'iscrizione in esse ai docenti magistrali con diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

In ragione di tale esclusione gli odierni appellanti in data 14.10.2015 notificavano ricorso all'Amministrazione scolastica.

Nel ricorso in parola si chiedeva in via cautelare la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati nonché che fosse ordinato alle Amministrazioni resistenti di consentire ai Ricorrenti la presentazione delle domande di inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento e di accogliere le domande medesime, con conseguente iscrizione nelle G.A.E. a decorrere dall'approvazione delle stesse per il triennio 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda, nelle posizioni spettanti in base ai punteggi da attribuire in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.

L'udienza camerale si teneva in data 17.12.2015 e seguiva l'adozione dell'ordinanza cautelare (n. 5824/2015) di rigetto dell'istanza cautelare.

Con tale ordinanza di rigetto il T.a.r. del Lazio così motivava: *“Considerato che, sulla base dell'orientamento in materia della Sezione, di cui alle precedenti ordinanze nn. 4007/2015 e 3920/2015 non sussistono i presupposti per l'accoglimento della proposta cautelare, nella considerazione che, tuttavia, il D.M. N. 235/2014 è già stato annullato proprio sul punto di specifico interesse.”.*

In forza del rinvio alle pronunce citate il T.a.r. del Lazio riteneva non sussistente la propria giurisdizione con riguardo alla domanda diretta ad ottenere la condanna dell'Amministrazione all'inserimento in graduatoria dei ricorrenti.

Avverso tale ordinanza insorgevano gli odierni Istanti proponendo appello.

Con ordinanza 1569/2016 Reg. Prov. Cau., pubblicata in data 29.04.2016, la Sesta Sezione del Consiglio di Stato **accoglieva l'appello e disponeva l'inserimento con riserva delle appellanti in graduatoria** con la seguente motivazione: *“Considerato che, con ordinanza N. 1 del 27 aprile 2016, l'Adunanza Plenaria ha ritenuto, in una fattispecie analoga, che: “non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sesta Sezione nelle sentenze citate nell'ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sent. n. 1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle G.A.E.”; deve essere pertanto accolta l'istanza cautelare degli originari ricorrenti volta al provvisorio inserimento nelle G.A.E., in attesa della definizione nel merito della causa dinanzi al giudice di primo grado, appare preminente l'interesse fatto valere dagli originari ricorrenti ad essere immessi nelle G.A.E. rispetto all'interesse contrario dell'Amministrazione scolastica, che non ha evidenziato un pregiudizio grave conseguente a dette integrazioni, disposte soltanto a titolo cautelare (fatto salvo l'esito del giudizio di merito)[...]”.*

Tenuto conto dell'ordinanza di accoglimento dell'istanza cautelare adottata dal Consiglio di Stato, gli odierni appellanti notificavano all'Amministrazione scolastica **atto di diffida** e messa in mora, con assegnazione di un termine per provvedere all'esecuzione dell'ordinanza con conseguente inserimento in G.A.E..

In mancanza di positivo riscontro, gli odierni appellanti con ricorso **n. R.G. 817/2016 proponevano istanza ex art. 59 c.p.a.**, che veniva **accolta con ordinanza collegiale** della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 3165/2017 del 28.06.2017, con conseguente ordine all'Ufficio Scolastico di Prato di dare esecuzione all'ordinanza cautelare.

Successivamente con sentenza n. 11281/2017 pubblicata il 13.11.2017 la Sezione Terza Bis del T.A.R. Lazio rigettava il ricorso compensando le spese.

Pertanto i ricorrenti decidevano di proporre appello avverso tale sentenza.

DIRITTO

1) Con il presente ricorso si impugna la sentenza T.A.R. Lazio, Sezione Terza bis, N. 11281/2017, pubblicata in data 13.11.2017, nella parte in cui respinge il ricorso e nella parte in cui così ha motivato il rigetto: *“Considerato che l'esclusione dei ricorrenti dalla partecipazione dal piano di reclutamento straordinario di cui trattasi deriva, in via immediata e diretta, dalla legge, atteso che i ricorrenti non sono docenti iscritti nelle graduatorie di cui alla lettera a) né iscritti nelle G.A.E. di cui alla lett. b); Considerato che la mancata inclusione dei ricorrenti nelle G.A.E. non può essere censurata in questa sede ma avrebbe dovuto essere dedotta mediante la tempestiva impugnazione delle predette G.A.E. unitamente ai decreti ministeriali di aggiornamento triennale delle medesime graduatorie (D.M. n. 49/09, D.M. n. 44/2011, D.M. n. 235/2014 e, da ultimo, D.M. n. 495/2016); Considerato, infatti, che non può essere fatta valere l'efficacia erga omnes del giudicato di cui alla citata sentenza del C.d.S. di annullamento in parte qua del D.M. M.I.U.R. n. 235/2014 atteso che la situazione dei ricorrenti era ormai definitivamente chiusa alla data di deposito della predetta sentenza in conseguenza della mancata impugnazione in termini;”.*

2) L'impugnazione ha luogo per i seguenti:

MOTIVI:

A) La sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto non invocabile dagli odierni appellanti l'efficacia erga omnes della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1973 del 2015 di annullamento del decreto ministeriale n. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti del diploma magistrale, conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento.

La sentenza che si impugna argomenta il rigetto del ricorso evidenziando che gli odierni appellanti, per poter lamentare la mancata inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, avrebbero dovuto impugnare tempestivamente *“le G.A.E. unitamente ai decreti ministeriali di aggiornamento triennale delle medesime graduatorie – D.M. n. 49/09; D.M. n. 44/2011, D.M. n. 235/2014 e da ultimo D.M. 495/2016 -.*

Essendo mancata tale impugnazione la situazione degli odierni appellanti si sarebbe già *“definitivamente chiusa alla data di deposito”* della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 1973/2015 e pertanto l'efficacia erga omnes del giudicato nascente da tale sentenza non sarebbe invocabile.

Questa posizione implica che l'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo non possa giovare ai cointeressati che non abbiano tempestivamente proposto gravame e implica che il D.M. 235/2014 non sia considerato atto regolamento: per queste ragioni non è condivisibile.

Infatti si ritiene che il D.M. N. 235/2014 sia atto regolamentare e si ritiene che l'annullamento di esso produca effetti *erga omnes*.

Infatti, quanto alla natura del D.M. 235/2014 si deduce che tale decreto non può essere considerato atto amministrativo plurimo con effetti scindibili in quanto esso non solo detta regole di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento (art. 1), disciplinando gli oneri di chi già era iscritto in graduatoria, ma anche regolamenta aspetti ulteriori. Infatti, secondo lo schema tipico del regolamento di attuazione, detta norme di attuazione di quanto già previsto in via generale dalle fonti primarie.

A questo proposito si guardi all'art. 7 del decreto, *“Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento”*, in cui, al primo comma, si precisano, gli anni di validità delle graduatorie e la loro utilizzabilità ai fini delle assunzioni a tempo indeterminato e delle supplenze, mentre al secondo comma si rinvia a successivi provvedimenti la disciplina sulle procedure di assunzione, nonché per l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto.

Le stesse osservazioni possono essere formulate con riguardo all'art. 15 che disciplina i controlli. Al primo comma tale articolo prevede che *“Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli art.li 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 3, così come modificato e integrato dall'art. 15 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, e dall'art. 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183”*.

Al secondo comma lo stesso articolo determina le modalità dei controlli sui docenti trasferitisi da graduatorie di altre province.

Per queste ragioni appare più corretto inquadrare il D.M. 235/2014 quale regolamento e non quale provvedimento amministrativo avente destinatari determinati.

La natura regolamentare del D.M. 235/2014 è stata riconosciuta anche nella sentenza **Consiglio di Stato, Sez. VI, 13/12/2017, n. 5868** che così ha pronunciato *“Con sentenza di questa Sezione n. 3323 del 2017, pronunciata su un ricorso analogo a quello per cui oggi è causa, è stato annullato l'art. 1 del d. m. n. 235 del 2014, nella parte in cui è preclusa la presentazione della domanda di permanenza / reinserimento nelle graduatorie, e di aggiornamento del punteggio da parte dei docenti che, già inseriti nelle graduatorie, non hanno presentato domanda di permanenza / aggiornamento del punteggio e sono stati perciò direttamente cancellati dalle GAE per il periodo di rispettiva vigenza; **La pronuncia giurisdizionale di annullamento di atti amministrativi generali aventi effetti inscindibili ha efficacia "erga omnes"** (Cons. Stato Sez. IV, n. 1222 del 2014 e n. 5459 del 2013; Sez. III, n. 3307 del 2016 e n. 2350 del 2012; Sez. VI, n. 695 del 2017 e n. 6473 del 2010); **l'annullamento dispiega efficacia anche nei confronti di chi, al pari della ricorrente, abbia autonomamente impugnato l'atto generale, chiedendone l'accertamento d'illegittimità deducendo motivi d'impugnazione omologhi a quelli ritenuti fondati da sentenza sopravvenuta nel corso del giudizio.**”*

Inoltre, in connessione a questa problematica (natura regolamentare o di atto plurimo con effetti scindibili del D.M. 235/2014), occorre valutare anche l'intervento “additivo” della Sesta Sezione del Consiglio di Stato.

La Sesta Sezione, con decisione n. 1973/2015 ha infatti annullato, in quanto illegittimi, *“i criteri fissati dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali ora ad esaurimento”*.

Secondo la prospettazione della Sesta Sezione quel decreto detta “criteri” di aggiornamento illegittimi in quanto precludono l'accesso ai diplomati magistrali nelle graduatorie ad esaurimento: in questo senso, quindi, l'atto amministrativo in questione ha effetti giuridici anche nei confronti di soggetti diversi da quelli che già erano inseriti, a vario titolo, nelle graduatorie ad esaurimento, in quanto impediva l'accesso, nelle stesse graduatorie, agli insegnanti magistrali: quindi per questi produceva un effetto di esclusione.

Per queste ragioni non appare corretto qualificare l'atto amministrativo in questione quale atto con destinatari determinati e non appare corretto escluderne la natura regolamentare.

Quanto al diverso problema dell'efficacia erga omnes del giudicato di annullamento degli atti regolamentari, essa è riconosciuta pacificamente in giurisprudenza.

Fra le moltissime pronunce che si sono espresse in questo senso si cita, in quanto particolarmente recente, Consiglio di Stato, sez. VI, 02/01/2018, n. 21: *“L'annullamento "in parte qua" del d.d.g. n. 58/2013 spiega i suoi effetti anche nel presente giudizio, quantunque detto decreto non sia stato specificamente impugnato sotto questo aspetto. Il decreto n. 58/2013 rappresenta, infatti, un atto generale inscindibile il cui annullamento in sede giurisdizionale non può che avere, a sua volta, effetti inscindibili e, dunque, "erga omnes". Si tratta, infatti, di un atto sostanzialmente e strutturalmente unitario, il quale non può sussistere per taluni e non esistere per altri.*

Come in più occasioni ha precisato la giurisprudenza amministrativa (v., di recente, Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 1289 del 2016, e ivi rif. ulteriori), l'efficacia dell'annullamento giudiziale di un atto a natura regolamentare si estende a tutti i possibili destinatari, sebbene non siano stati parti del giudizio, perché gli effetti della sentenza si estendono al di là delle parti che sono intervenute nel singolo giudizio, dato che l'annullamento di un atto amministrativo a contenuto normativo ha efficacia "erga omnes" per la sua ontologica indivisibilità".

Tale efficacia *erga omnes* implica che l'annullamento sia opponibile da chiunque, anche se non abbia impugnato tempestivamente. D'altro canto, se così non fosse, non avrebbe senso parlare di efficacia *erga omnes*, in quanto l'annullamento finirebbe per valere solo per coloro che avessero proposto a loro volta ricorso entro il breve termine decadenziale di impugnazione degli atti amministrativi e pertanto costoro potrebbero invocare direttamente il giudicato emesso nei loro confronti, senza necessità di invocare l'efficacia *erga omnes* di quello emesso - pressochè contestualmente - a favore di altri.

Quindi parlare di giudicato con efficacia *erga omnes* ed escluderne al contempo l'opponibilità da parte di coloro che non abbiano impugnato tempestivamente non sembra avere molto senso.

D'altro canto è sul piano degli effetti conformativi del giudicato di annullamento che si pone la distinzione tra chi ha impugnato tempestivamente e chi non lo ha fatto.

Nel caso di specie con riguardo a coloro che hanno proposto il ricorso che ha dato luogo alla sentenza 1973/2015, questi potevano pretendere direttamente l'inserimento in graduatoria ad esaurimento, mentre nei confronti degli altri interessati l'amministrazione avrebbe dovuto, in sede di riesercizio del potere amministrativo, evitare di incorrere nella illegittimità già censurata, dando luogo ad un caso di violazione/elusione del giudicato.

Gli odierni appellanti con il ricorso di primo grado hanno lamentato, con i vari motivi di impugnazione, anche la violazione del *dictum* della Sesta Sezione da parte del M.I.U.R. in quanto, **in sede di riesercizio del potere amministrativo, non ha consentito ai diplomati magistrali di trovare inserimento nelle g.a.e., rimanendo sul punto sostanzialmente inerte:** della pronuncia di annullamento della Sesta Sezione e del riconosciuto diritto dei diplomati magistrali entro l'anno 2001/2002 di essere messi in grado di iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento, in conclusione il Ministero non ha tenuto conto né con il D.M. n. 325 del 03.06.2015 (recante i criteri generali per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2014/2015 – 2015/2016 e 2016 e 2017) né con il Decreto di indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'art. 1, comma 95, della L. 13 luglio 2015 n. 107, occasione quest'ultima in cui l'Amministrazione poteva intervenire consentendo ai diplomati magistrali di trovare inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, onde evitare che questi venissero discriminati con l'esclusione dal piano straordinario di assunzioni - dato che la legge consentiva l'accesso ad esso solo a chi fosse iscritto in graduatoria ad esaurimento o a coloro che fossero in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) e c) dell'art. 2 dello stesso Decreto del Direttore Generale per il personale Scolastico - .

E questo ultimo aspetto costituisce il secondo motivo di appello.

B) La sentenza impugnata ha erroneamente considerato legittimo il D.M. M.I.U.R. n. 767/2015 in quanto non considera che anche in occasione di quel decreto il M.I.U.R. è rimasto inerte rispetto all'obbligo giuridico di consentire ai diplomati magistrali entro l'anno 2001/2002 di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

Il D.M. M.I.U.R. n. 767/2015 deve essere visto alla luce della pronuncia della Sesta Sezione del Consiglio di Stato n. 1973/2015 e dell'obbligo dell'Amministrazione di conformarsi al giudicato di quella sentenza e in più in generale dell'obbligo di essa di riconoscere il diritto dei diplomati magistrali a trovare inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (riconosciuto dal M.I.U.R. anche con lo stesso D.M. n. 235/2014).

La sentenza citata ha annullato il D.M. N. 235/2014 nella parte in cui non consente ai diplomati magistrali di iscriversi nelle graduatorie ad esaurimento: con il D.M. 767/2015 l'Amministrazione attua la legge n. 107/2015 nella misura in cui prevede la partecipazione al piano straordinario di assunzione degli insegnanti iscritti in g.a.e. **ma ancora una volta non prevede (con l'occasione di riesercizio del proprio potere amministrativo) che nelle g.a.e. possano trovare inserimento anche i diplomati magistrali, rimanendo sul punto sostanzialmente inerte nonostante la sentenza e nonostante il riconoscimento della fondatezza della pretesa dei diplomati magistrali operato in occasione del D.M. n. 235/2014.**

Infatti niente avrebbe impedito all'Amministrazione di attuare al contempo la legge e dare esecuzione al giudicato del giudice amministrativo riconoscendo ai diplomati magistrali la possibilità di inserirsi nelle graduatorie.

Nella misura in cui, pur adottando un regolamento concernente gli insegnanti iscritti in g.a.e., l'Amministrazione non consentiva ai diplomati magistrali l'inserimento in esse, onde evitare ulteriori discriminazioni in termini di opportunità lavorative, violava/eludeva il giudicato della Sesta Sezione del Consiglio di Stato che chiaramente ha considerato illegittima l'esclusione dei diplomati magistrali dalle g.a.e. e **riattualizzava la lesione dell'interesse dei diplomati magistrali a trovare inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.**

C) In subordine, qualora non si ritenesse invocabile dagli odierni appellanti l'efficacia *erga omnes* della sentenza n. 1973/2015 della Sesta Sezione del Consiglio di Stato, si impugna la sentenza T.A.R. Lazio, Sezione Terza Bis, del 13.11.2017 n. 11281/2017 in quanto con essa si è erroneamente ritenuto che gli odierni appellanti siano incorsi in decadenza: infatti la sentenza impugnata non considera che l'interesse giuridicamente protetto degli appellanti, seppur si fosse estinto a suo tempo a causa dell'inoppugnabilità nei loro riguardi del D.M. 235/2014, con questo stesso decreto è stato ricostituito dal Ministero in forza del riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale e si è riattualizzato con l'adozione da parte del M.I.U.R. dei successivi provvedimenti lesivi di macro-organizzazione con cui nuovamente ha escluso i diplomati magistrali entro l'anno scolastico 2001/2002 dalle graduatorie ad esaurimento (con il D.M. 325/2015 e D.M. 495/2016), nonostante il riconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale.

La sentenza che si impugna afferma che la mancata inclusione dei ricorrenti nelle G.A.E. avrebbe dovuto essere dedotta mediante la tempestiva impugnazione delle predette G.A.E. unitamente ai decreti ministeriali di

aggiornamento triennale delle medesime graduatorie (D.M. n. 49/09, D.M. n. 44/2011, D.M. n. 235/2014 e, da ultimo, D.M. n. 495/2016).

In sostanza gli odierni appellanti sarebbero quindi incorsi in decadenza.

Per evidenziare, che in questa valutazione la sentenza merita di essere censurata, si fa riferimento alla recente sentenza **Cons. St. Sez. VI, del 16.01.2018 n. 217.**

Con essa la Sesta Sezione ha sostenuto che l'interesse giuridicamente protetto seppur si fosse estinto a suo tempo a causa dell'inoppugnabilità del D.M. N. 235/2014, è stato ricostituito dal M.I.U.R. stesso dal momento che, con tale decreto, ha riconosciuto il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 ed è stato riattualizzato dal M.I.U.R. con gli atti di macro - organizzazione da esso adottati (D.M. n. 325/2015 e 495/2016), in quanto con essi si è rinnovata la lesione dal momento che hanno nuovamente escluso dall'accesso alle graduatorie ad esaurimento gli insegnanti magistrali con diploma conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002.

Per queste ragioni la sentenza impugnata ha erroneamente considerato il ricorso di primo grado tardivo e su questo aspetto merita di essere riformata.

3) Fondatezza nel merito del ricorso.

Formulati i motivi di ricorso in appello, si ribadisce la fondatezza nel merito del ricorso, che in questa sede si richiama integralmente.

Con riguardo al merito, in estrema sintesi si evidenzia che il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 costituisce di per sé titolo abilitante all'insegnamento e consente la partecipazione ai concorsi pubblici nonché l'inserimento in g.a.e..

Infatti, quanto all'efficacia abilitante del diploma magistrale l'art. 15, co.7, D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 – Regolamento recante disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della Legge 10.12.1997, n. 425 - è chiaro: “I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'Istituto Magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e **abilitante all'insegnamento nella scuola elementare.** Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli e esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare.”.

Si noti che tale decreto presidenziale è attuativo della L. 10.12.1997, n. 425, recante *disposizioni per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore*, che è successiva al decreto interministeriale 10 marzo 1997, recante norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola materna ed elementare, previste dall'art. 3, comma 8 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Pertanto l'art. 2 di tale decreto interministeriale, nella parte in cui prevede che il diploma magistrale conseguiti entro l'anno scolastico 2001/2002 *“consentono di partecipare alle sessioni di abilitazione all'insegnamento nella scuola materna previste dall'art. 9, comma 2, della citata legge n. 444 del 1968”* deve ritenersi superato da quanto previsto nel D.P.R. 323/1998.

Se anche non si condividesse questa interpretazione, si richiama **Cons. St. Sez. VI, 217/2018** secondo cui l'art. 2 del decreto interministeriale 10 marzo 1997, n. 175 **“non esclude ma ribadisce il valore abilitante [del diploma magistrale] ai fini dell'inserimento nelle graduatorie permanenti, che è stabilito da fonti primarie e non è derogabile o, comunque, non aggirabile da tali norme transitorie”.**

Inoltre l'art. 344, per i docenti nelle scuole materne e l'art. 194 del D.lgs. 197/2004, per quelli nella scuola primaria, hanno indicato nei rispettivi diplomi il titolo di abilitazione all'insegnamento in tali due gradi scolastici.

D'altro canto il **valore abilitante** all'insegnamento nella scuola materna e elementare del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, **con consequenziale accesso anche alle graduatorie ad esaurimento, è stato ripetutamente riconosciuto dal Giudice Amministrativo.**

In particolare la Sezione VI del Consiglio di Stato, con le decisioni del 21.07.2015, n. 3628 e del 27.07.2015 n. 3675, ribadiva quanto già statuito con la propria pronuncia n. 1973 del 16 aprile 2015, in merito al diritto degli insegnanti magistrali di essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in possesso di titolo abilitante, così pronunciando: “Ora, non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali. [...]Ne' diversamente da quanto sostenuto dall'Amministrazione, può essere condivisa la tesi fondata sulla differenza tra l'efficacia del titolo abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 e il diritto dei medesimi docenti abilitati all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Ciò in quanto dalla normativa vigente requisito sufficiente per siffatto inserimento e' il possesso della abilitazione all'insegnamento. [...]”.

In conclusione, per le ragioni di cui sopra, la sentenza è ingiusta e merita di essere riformata.

*** **

ISTANZA CAUTELARE

Quanto al *fumus boni juris* si richiamano gli aspetti di cui ai punti precedenti.

Quanto al *periculum in mora* occorre evidenziare che terminato l'anno scolastico in corso gli odierni appellanti verranno depennati dalle graduatorie ad esaurimento in cui sono stati inseriti a seguito dell'ordinanza cautelare rilasciata dal Consiglio di Stato.

Ciò significherà non poter concorrere a luglio/agosto 2018 all'assegnazione dei posti di ruolo, che, secondo le previsioni di legge, avviene, in misura del 50% dei posti disponibili, nominando insegnanti inseriti nelle terze fasce delle graduatorie ad esaurimento di ciascuna provincia, con danni patrimoniali e **danni irreparabili in**

termini di possibilità negare di assumere determinazioni di vita fondamentali come sono quelle inevitabilmente connesse alle prospettive di lavoro più o meno stabile (farsi una famiglia, comprare casa, progettare il futuro).

P.Q.M.

Voglia il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale:

IN VIA PRELIMINARE

AUTORIZZARE La notificazione ai potenziali controinteressati evocati in giudizio mediante la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del M.I.U.R., giusta espressa richiesta formulata in calce al presente atto;

IN VIA CAUTELARE

accertata la sussistenza del *fumus bonis iuris* e del *periculum in mora*,

SOSPENDERE l'efficacia degli atti impugnati nella parte in cui escludono i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 dalle graduatorie ad esaurimento;

E ORDINARE alle Amministrazioni resistenti di consentire ai Ricorrenti la presentazione delle domande di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento e di accogliere le domande medesime, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica Istanze online ovvero ritenendo utilmente prodotte le domande in forma cartacea, con conseguente iscrizione nelle G.A.E. a decorrere dall'approvazione delle stesse per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda, nelle posizioni spettanti in base ai punteggi da attribuire in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato e di provvedere all'immissione in ruolo qualora ne sussistano i presupposti;

NEL MERITO,

accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata,

IN VIA PRINCIPALE

DICHIARARE la nullità/inefficacia parziale del decreto del Direttore Generale per il Personale scolastico n. 767/2015 nella parte in cui non include i docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, e/o non ne consente l'inserimento, nelle graduatorie ad esaurimento o graduatorie sostituende;

ORDINARE alle Amministrazioni resistenti - ove si ritengano sussistenti i presupposti dell'azione di adempimento ex art.li 34 e 31 c.p.a. - di consentire ai Ricorrenti la presentazione delle domande di inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento e di accogliere le domande medesime, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica Istanze online ovvero ritenendo utilmente prodotte le domande in forma cartacea unitamente ai titoli, con conseguente iscrizione nelle G.A.E. a decorrere dall'approvazione delle stesse per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016,

2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda, nelle posizioni spettanti in base ai punteggi da attribuire in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato e di provvedere all'immissione in ruolo qualora ne sussistano i presupposti;

ORDINARE conseguentemente alle amministrazioni convenute - ove si ritengano sussistenti i presupposti dell'azione di adempimento ex art.li 34 e 31 c.p.a. - di inserire le ricorrenti in tali graduatorie ad esaurimento, senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato e di provvedere all'immissione in ruolo qualora ne sussistano i presupposti.

IN VIA SUBORDINATA

ANNULLARE gli atti impugnati in quanto illegittimi per violazione di legge /eccesso di potere nella parte in cui attuano un illegittimo disconoscimento del valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 ed una conseguente disparità di trattamento, non consentendo di includere integralmente tale categoria di docenti nelle graduatorie ad esaurimento, o graduatorie sostitutive;

ORDINARE alle Amministrazioni resistenti - ove si ritengano sussistenti i presupposti dell'azione di adempimento ex art.li 34 e 31 c.p.a. - di consentire ai Ricorrenti la presentazione delle domande di inserimento delle ricorrenti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento e di accogliere le domande medesime, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica Istanze online ovvero ritenendo utilmente prodotte le domande in forma cartacea unitamente ai titoli, con conseguente iscrizione nelle G.A.E. a decorrere dall'approvazione delle stesse per il triennio 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda, nelle posizioni spettanti in base ai punteggi da attribuire in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e contrattuali, senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato e di provvedere all'immissione in ruolo qualora ne sussistano i presupposti;

ORDINARE conseguentemente alle amministrazioni convenute - ove si ritengano sussistenti i presupposti dell'azione di adempimento ex art.li 34 e 31 c.p.a. - di inserire le ricorrenti in tali graduatorie ad esaurimento, senza preclusioni di sorta alla stipula di contratti a tempo determinato o indeterminato e di provvedere all'immissione in ruolo qualora ne sussistano i presupposti.

IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA

CONDANNARE comunque le Amministrazioni resistenti a risarcire i Ricorrenti per il danno patito da Questi in ordine alla perdita di *chance lavorativa*, in termini di mancata assegnazione di ruolo o di mancata stabilizzazione, cagionato dall'illegittima esclusione o dal tardivo inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (G.A.E.). Risarcimento da valutarsi in via equitativa;

IN OGNI CASO

CONDANNARE alle spese di lite, da distrarsi a favore del Difensore.

Si offrono in comunicazione:

- 1) Fascicolo di primo grado;
- 2) Sentenza appellata.

Ai sensi del T.U. 115/2002 e successive modificazioni, il presente procedimento (materia pubblico impiego) ha valore indeterminabile ed il contributo unificato ammonta ad € 487,50.

*** **

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA'
DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 52 C.P.A. E 151 C.P.C.

Il sottoscritto Avv. Ivan Bechini che assiste, rappresenta e difende gli odierni ricorrenti, giusta delega in calce al ricorso,

PREMESSO CHE

Il presente appello ha per oggetto l'impugnazione della sentenza T.a.r. Lazio , Sez. III bis REG.PROV.COLL N. 11281/2017, pubblicata in data 13.11.2017, con cui è stato respinto il ricorso REG.RIC.N. 12949/2015;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti gli insegnanti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti gli insegnanti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola d'Infanzia e Primaria degli Uffici Scolastici Regionali di tutti gli ambiti territoriali nazionali;

nel caso in esame, in relazione alla natura della controversia e all'elevato numero di controinteressati, sussistono i presupposti per autorizzare la notificazione per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'amministrazione;

CONSIDERATO CHE

La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;

L'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte messa in dubbio: significative sono, al riguardo, le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, “[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato, la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente”;

Ai sensi dell'art. 52, comma 2, c.p.a. (“Termini e forme speciali di notificazione”), il Presidente può autorizzare la notificazione del ricorso “con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile”;

Il predetto art. 52 c.p.a, in combinazione sistematica con l'art.151 c.p.c., nella parte in cui attribuisce al Giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, consente di disapplicare l'art.150 c.p.c., comma 3, nella parte in cui prescrive "in ogni caso" l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica;

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, ord. n. 9458/2014 e 8393/2015);

DEDOTTO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive.

Tutto ciò premesso, il Sottoscritto Avvocato

FA ISTANZA

Affinché Codesto Ill.mo Consiglio di Stato, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c, con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione ai potenziali controinteressati evocati in giudizio mediante la pubblicazione integrale del testo del ricorso sul sito internet del M.I.U.R..

Prato, 12 maggio 2018

Avv. Ivan Bechini